



COMUNE DI MANTA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 29/04/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove**, del mese di **aprile**, alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** ed in seduta **PUBBLICA**.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GUASTI Arch. Mario	SINDACO	Sì
PRASCIOLU Maria Luisa	VICE SINDACO	Sì
GIORDANENGO Elio Giuseppe	CONSIGLIERE	Sì
VULCANO Paolo	CONSIGLIERE	Sì
CAVALLERO Silvia	CONSIGLIERE	Sì
SATTO Roberto	CONSIGLIERE	Sì
DEGIOVANNI Ivan	CONSIGLIERE	Sì
MARIANO Francesco	CONSIGLIERE	Sì
MATTIO Arianna	CONSIGLIERE	NO GIUST.
VINEIS Andrea	CONSIGLIERE	Sì
BONO Patrizio	CONSIGLIERE	Sì
CASELLE Maria Teresa	CONSIGLIERE	Sì
PEROTTINO Cristina	CONSIGLIERE	Sì
Totale presenti:		12
Totale assenti:		1

Ai sensi dell'Art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Donata BUONAMICO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GUASTI Arch. Mario nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A Relazione dell'Assessore al Bilancio Sig. VULCANO;

PREMESSO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

TENUTO conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in € 123.000,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

RICHIAMATI, in particolare, i commi 676 e 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

RICHIAMATO il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 08/09/2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 30/07/2015, che agli articoli da 21 a 26 disciplina il Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

DATO atto che il gettito della Tasi deve provvedere alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2016:

Gestione e manutenzione patrimonio	€	74.763,74
Viabilità	€	35.200,00
Illuminazione pubblica	€	142.200,00
Verde pubblico	€	22.050,00
Servizi socio-assistenziali	€	247.638,00
Totale	€	521.821,74
Gettito TASI previsto	€	206.000,00
Percentuale copertura servizi indivisibili		39,48%

RITENUTO, sulla base di quanto sopra evidenziato e delle stime e proiezioni effettuate dall'Ufficio tributi, di confermare per l'anno 2016 le aliquote stabilite con deliberazione n. 33 in data 30/07/2015 come segue:

- aliquota TASI del 2 (due) per mille per tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali si applica l'aliquota dell'1 (uno) per mille;
- nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 30 (trenta) per cento dell'imposta complessivamente dovuta per l'immobile. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;
- detrazione per l'abitazione principale di Euro 50,00 (cinquanta);

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il Decreto del Ministero dell'interno in data 1° marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis - 1° comma - del D. Lgs. n. 267/200 e ss. mm. ii.;

Con voti favorevoli n. 08 (otto), contrari n. 04 (Cons. Sigg. VINEIS/BONO/CASELLE/PEROTTINO), astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) DI CONFERMARE per l'anno 2016 l'aliquota TASI del 2 (due) per mille per tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali si applica l'aliquota dell'1 (uno) per mille.
- 2) DI CONFERMARE che, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 30 (trenta) per cento dell'imposta complessivamente dovuta per l'immobile. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale.
- 3) DI CONFERMARE la detrazione di euro 50,00 (cinquanta) per l'abitazione principale.
- 4) DI DARE ATTO che, nella determinazione delle aliquote per la TASI, ci si è avvalsi della facoltà concessa dal comma 677 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02/05/2014, confermata per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 28, della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016).
- 5) DI DARE ATTO che aliquote TASI decorrono dal 1° gennaio 2016.
- 6) DI DISPORRE che la presente deliberazione venga inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 08 (otto), contrari n. zero, astenuti n. 04 (Cons. Sigg. VINEIS/BONO/CASELLE/PEROTTINO), espressi per alzata di mano dai n.12 (dodici) Consiglieri presenti e n. 08 (otto) Consiglieri votanti, il CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: GUASTI Arch. Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Maria Donata BUONAMICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comunemanta.it (art. 32 L.69/2009) dal 11-mag-2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Manta, li 11-mag-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Maria Donata BUONAMICO

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs267/2000)

Manta, li 11-mag-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Maria Donata BUONAMICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Manta, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Maria Donata BUONAMICO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Manta, li 11 MAG 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Donata BUONAMICO